



Comune di Alonte

Provincia di Vicenza

COPIA

N. 12 Reg. delib.	Ufficio competente RAGIONERIA
----------------------	----------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Straordinaria seduta Pubblica di Prima convocazione

OGGETTO	PRESA D'ATTO DEL PEF PLURIENNALE 2022-2025 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2022.
---------	--

Oggi **trentuno** del mese di **maggio** dell'anno **duemilaventidue** alle ore **18:55**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
TASSONI LUIGI	Presente	BELLINI MAURIZIO	Assente
VIANELLO ARIOSTO	Presente	BORDIN ANTONIO	Presente
ADAMI GIACOMO	Presente	LICI DANIELA	Presente
ROSSETTO ELIA	Assente	VIGOLO EMANUELA	Presente
MARTINI STEFANIA	Presente	COVOLATO GABRIELE	Presente
BOLCATO VALERIA	Presente		

Presenti 9 Assenti 2

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il VICE - SEGRETARIO MARCON RENATO MARIO.

Constatato legale il numero degli intervenuti, TASSONI LUIGI nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014 e ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI mentre fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

Vista la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera di ARERA n. 444/2019, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";

Dato atto che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

Preso atto che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

Rilevato che la richiamata Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022- 2025;

Considerato che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2022 come da confermare per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Evidenziato che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Verificato che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "pay as you through" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

Rilevato che il comma 651 della Legge n. 147/2013 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

Considerato che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macro categorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

Verificato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

Considerato che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7 del metodo MTR-2, cosicché l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza, del Comune;

Verificato che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

Atteso che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

Rilevato che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

Tenuto conto che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise in 21 (ventuno) categorie, tra quelle previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

Rilevato, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

Dato atto che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

Ritenuto, dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

Verificato, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

Preso atto che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell'8,6%, ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022- 2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- tasso di inflazione programmata;
- miglioramento della produttività;
- miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

Considerato che il metodo MTR-2 consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.lgs. n. 116/2020, pur dovendo mantenere il limite dell'8,6%;

Preso atto che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;

Atteso che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 27, del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

Considerato anche che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

Visti i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

Considerato che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina n. 2/2021;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- d) la deliberazione di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

Ribadito che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

Evidenziato che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

Verificato che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

Dato atto che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2022;

Preso atto, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

Considerate le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.lgs. n. 152/2006;

Visto il prospetto di PEF pluriennale, allegato "A" alla presente deliberazione, unitamente alla relazione accompagnatoria, allegato "B", quali parti integranti e sostanziali della medesima;

Ritenuto opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2022 da parte dell'Ente Territorialmente Competente, il Consiglio di Bacino di Vicenza (VI), allegato "C" al presente provvedimento;

Preso atto che il PEF relativo all'anno 2022 ammonta ad euro 155.661,00, ma che, per la determinazione delle tariffe TARI, occorre considerare il rispetto del limite di crescita delle entrate tariffarie, che porta il PEF ad essere rideterminato in euro 144.338,00, per una differenza di euro 11.323,00;

Posto che, al fine della determinazione delle tariffe, all'importo di euro 144.338,00 occorre successivamente decurtate gli importi corrispondenti all'ammontare del contributo ricevuto dal MIUR per euro 842,00, che porta ad un importo da attribuire agli utenti di euro 143.496,00;

Ritenuto di attribuire alle utenze domestiche il 63,23% del costo complessivo ed il restante 36,77% alle utenze non domestiche;

Dato atto che le tariffe da applicare per l'anno 2022 sono elaborate con i criteri dettati del D.Lgs. n. 158/1999 e sono contenute nell'allegato "D" alla presente deliberazione;

Dato atto che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

Atteso che nella relazione di accompagnamento alla validazione del PEF il Consiglio di Bacino evidenzia il costo unitario standard unitario per il Comune di Alonte annualità 2020 è di 23,67 centesimi di euro/kg, inferiore al valore di benchmark, che è di 26,36 centesimi di euro/kg;

Ritenuto opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2022, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

Ritenuto quindi di fissare la scadenza del versamento della TARI anno 2022, per utenze domestiche e non domestiche, nel seguente modo:

- prima rata 15 Luglio 2022;
- seconda rata 16 Dicembre 2022;

Preso atto che la deliberazione che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

Verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le deliberazioni concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine "per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione" e che "i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Considerato che l'articolo 3 comma 5 sexiesdecies del DL 228/2021 convertito dalla Legge 15/2022 ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali al 31.05.2022;

Dato atto che l'articolo 3 comma 5-quinquies del GL 228 del 30/12/2021 convertito nella Legge n. 15 del 25.02.2022 il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI entro il termine del 30 aprile di ciascun anno e, comunque, entro la data di approvazione del bilancio di previsione che, per l'anno 2022, è stata prorogata al 31 maggio 2022;

Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Visti

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 09.06.2021;

Richiamate le deliberazioni di Consiglio comunale n. 3 e n. 4 del 31.03.2022 che hanno approvato il DUPs e il bilancio di previsione 2022-2024

PROPONE

1. di considerare tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di prendere atto del PEF pluriennale 2022-2025 e del PEF 2022 per la determinazione delle tariffe TARI 2022 approvato e validato dal Consiglio di Bacino Vicenza (allegato A) e acquisito al protocollo comunale con il numero 2502 del 25 maggio 2022;
3. di dare atto che il PEF relativo all'anno 2022 ammonta a euro 155.661,00, quello dell'anno 2023 ammonta a euro 172.489,00 quello dell'anno 2024 ammonta a euro 194.577,00 e quello dell'anno 2025 ammonta a euro 212.053.00, salvo eventuali modifiche normative apportabili per le prossime annualità;
4. di dare atto che, per la determinazione delle tariffe TARI, occorre considerare il rispetto del limite di crescita delle entrate tariffare, che porta il PEF ad essere rideterminato in euro 144.338,00, per una differenza di euro 11.323,00 e successivamente ridotto dell'importo corrispondente all'ammontare del contributo dal MIUR per euro 842,00, che porta ad un importo da attribuire agli utenti di euro 143.496,00;
5. di approvare le tariffe TARI per l'anno 2022, come indicate nell'allegato "D" al presente atto;
6. di fissare la scadenza del versamento della TARI anno 2022, per utenze domestiche e non domestiche, nel seguente modo:
 - prima rata 15 Luglio 2022;
 - seconda rata 16 Dicembre 2022;
7. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.lgs. n. 267/2000, come dettagliato in premessa;
8. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo;
9. di dichiarare a seguito di votazione separata la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VERBALE DELLA SEDUTA

Il Sindaco illustra nel dettaglio la proposta di delibera, ricordando come il Piano Economico Finanziario (PEF) questa sera all'attenzione del Consiglio Comunale, sia stato elaborato e predisposto da parte del Consiglio di Bacino "Vicenza", al quale è demandato, ai sensi della legge, la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti nei Comuni della Provincia di Vicenza, naturalmente sulla base del metodo tariffario deliberato da ARERA e dei dati forniti dalla partecipata Utilya srl.

La Consigliera VIGOLO, preso atto che le tariffe aumentano in media del 7,5%, chiede se siano state previste detrazioni particolari a favore delle famiglie in difficoltà.

Il SINDACO risponde spiegando che si tratta di una tariffa da pagare a fronte di un servizio e che, quindi, l'importo dev'essere pagato per intero, non essendo possibile una scontistica.

Tuttavia, nel caso in cui si dovessero presentare situazioni di difficoltà, suffragate da una relazione dell'Assistente Sociale, il Comune potrà intervenire in favore delle situazioni di disagio sociale.

Quindi il Sindaco, non essendoci interventi ulteriori, pone in votazione l'argomento con il seguente risultato.

Con voti favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti,

DICHIARA

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.-

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19:20 circa.-

Con separata votazione, unanime e favorevole espressa in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma4, del D.Lgs.267/00, al fine di procedere ai necessari e conseguenti adempimenti.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 13 del 21-05-2022 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	PRESA D'ATTO DEL PEF PLURIENNALE 2022-2025 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2022.
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
F.to TASSONI LUIGI

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate)

IL VICE - SEGRETARIO
F.to MARCON RENATO MARIO

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: PRESA D'ATTO DEL PEF PLURIENNALE 2022-2025 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2022.

Regolarità Tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 27-05-22

Il Responsabile del servizio
F.to GAMBERONI VALERIA

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: PRESA D'ATTO DEL PEF PLURIENNALE 2022-2025 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2022.

Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 27-05-22

Il Responsabile del servizio
F.to GAMBERONI VALERIA

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 12 del 31-05-2022

Oggetto: PRESA D'ATTO DEL PEF PLURIENNALE 2022-2025 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2022.

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all'albo on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 14-06-2022 fino al 29-06-2022 con numero di registrazione 285.

COMUNE DI ALONTE li 14-06-2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 12 del 31-05-2022

**Oggetto: PRESA D'ATTO DEL PEF PLURIENNALE 2022-2025 E
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2022.**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI ALONTE li 14-06-
2022

IL RESPONSABILE DELL' ESECUTIVITÀ

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

COMUNE DI ALONTE

TARI - Anno 2022

TARIFFE

UTENZE DOMESTICHE

Numero Componenti	Parte fissa a mq.	Parte variabile
1 componente	€ 0,28990	€ 47,40259
2 componenti	€ 0,33822	€ 85,32465
3 componenti	€ 0,37273	€ 109,02595
4 componenti	€ 0,40034	€ 142,20776
5 componenti	€ 0,42795	€ 162,35385
6 o più componenti	€ 0,44865	€ 161,16879

UTENZE NON DOMESTICHE

Attività	Tariffa € / mq. effettivo	
	Parte fissa	Parte variabile
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,38588	€ 0,62626
2 Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi	€ 0,61323	€ 0,99378
3 Stabilimenti balneari	€ 0,42134	€ 0,68477
4 Esposizioni, autosaloni	€ 0,30453	€ 0,49854
5 Alberghi con ristorante	€ 1,00119	€ 1,62498
6 Alberghi senza ristorante	€ 0,71335	€ 1,15693
7 Case di cura e di riposo	€ 0,81347	€ 1,31927
8 Uffici, agenzie	€ 0,86144	€ 1,39796
9 Banche ed istituti di credito , studi professionali	€ 0,48391	€ 0,78777
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 0,82598	€ 1,33740
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 1,08045	€ 1,75106
12 Attività artigianali tipo botteghe : falegname, idraulico, elettricista, parrucchiere	€ 0,73421	€ 1,18660
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 0,86770	€ 1,40332
14 Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,65912	€ 1,07124
15 Attività artigianali di produzione di beni specifici	€ 0,68415	€ 1,10584
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 4,03815	€ 6,53783
17 Bar, caffè, pasticcerie	€ 3,03695	€ 4,91450
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 1,72706	€ 2,80005
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 1,73123	€ 2,80169
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 6,88320	€ 11,15074
21 Discoteche, night club	€ 1,11800	€ 1,81368

COMUNE DI ALONTE**TARI - Anno 2022****COEFFICIENTI****UTENZE DOMESTICHE****Numero Componenti**

1 componente

2 componenti

3 componenti

4 componenti

5 componenti

6 o più componenti

Ka**Kb**

0,84000

1,00000

0,98000

1,80000

1,08000

2,30000

1,16000

3,00000

1,24000

3,42500

1,30000

3,40000

UTENZE NON DOMESTICHE**Attività****Kc****Kd****1** Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

0,46250

3,80000

2 Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi

0,73500

6,03000

3 Stabilimenti balneari

0,50500

4,15500

4 Esposizioni, autosaloni

0,36500

3,02500

5 Alberghi con ristorante

1,20000

9,86000

6 Alberghi senza ristorante

0,85500

7,02000

7 Case di cura e di riposo

0,97500

8,00500

8 Uffici, agenzie

1,03250

8,48250

9 Banche ed istituti di credito , studi professionali

0,58000

4,78000

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

0,99000

8,11500

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

1,29500

10,62500

12 Attività artigianali tipo botteghe : falegname, idraulico, elettricista, parrucchiere

0,88000

7,20000

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto

1,04000

8,51500

14 Attività industriali con capannoni di produzione

0,79000

6,50000

15 Attività artigianali di produzione di beni specifici

0,82000

6,71000

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

4,84000

39,67000

17 Bar, caffè, pasticcerie

3,64000

29,82000

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

2,07000

16,99000

19 Plurilicenze alimentari e/o miste

2,07500

17,00000

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

8,25000

67,66000

21 Discoteche, night club

1,34000

11,00500